



Circolare informativa per la clientela  
n. 34/2011 del 24 novembre 2011

## LEGGE di STABILITÀ 2012 PRINCIPALI NOVITÀ

In questa Circolare

- 1. Novità fiscali**
- 2. Riduzione della burocrazia e semplificazione degli adempimenti**
- 3. Novità in tema di lavoro**
- 4. Altre disposizioni**

La Legge di Stabilità 2012 è stata approvata in tempi brevissimi rispetto a quanto avveniva in passato. La **L. 12.11.2011, n. 183** (di seguito anche la Legge, *Gazzetta Ufficiale* 14.11.2011, n. 265, S.O. n. 234) è composta di **36 articoli** ed entrerà in **vigore l'1.1.2012**, salvo che per rare eccezioni. Inoltre, poiché alcune previsioni normative vanno a modificare norme già in vigore o poiché l'effettiva attuazione sarà demandata all'emanazione di provvedimenti attuativi, l'effettiva entrata in vigore potrà essere successiva a tale data.

Di seguito diamo conto degli **interventi** in ambito **fiscale** contenuti nella Legge i quali, ancorché non particolarmente significativi, meritano di essere segnalati.

Interventi significativi attengono la materia del **lavoro**: dagli incentivi in caso di assunzione con contratto di apprendistato agli sgravi contributivi per i premi di produttività.

Altre disposizioni si prefiggono l'obiettivo di liberalizzare il mercato delle **professioni** e di ridurre il peso della **burocrazia** che grava sulle imprese.

## 1. NOVITÀ FISCALI

NOVITÀ FISCALI	
<p><b>Esonero dalla contabilità se le operazioni sono tracciate</b> (art. 14, co. 10, L. 183/2011)</p>	<p>Per i <b>lavoratori autonomi</b> e i soggetti in <b>contabilità semplificata</b> (imprese individuali, società di persone, enti non commerciali) l'<b>estratto conto bancario</b> può <b>sostituire</b> la tenuta delle scritture contabili, purché tali soggetti effettuino incassi e pagamenti esclusivamente con <b>strumenti di pagamento tracciabili</b> (assegni, bonifici, carte di credito, ricevute bancarie, ecc.).</p> <p>La novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2012 non specifica se l'esonero venga esteso <b>anche</b> agli <b>obblighi civilistici</b>. Quanto ai registri di natura fiscale, mentre dovrebbe essere evidente che l'esonero riguarda i <b>registri Iva</b> (per le imprese minori) e i <b>registri degli incassi</b> e dei <b>pagamenti</b> o delle <b>movimentazioni finanziarie</b> (per i lavoratori autonomi), <b>non è certo</b> che esso si estenda anche al <b>registro dei beni ammortizzabili</b>: scrittura contabile prevista dalla normativa fiscale, ma che contiene informazioni che non sono sostituibili dalle mere movimentazioni finanziarie, specie per i beni acquistati ed entrati in funzione prima dell'introduzione della semplificazione in commento.</p> <p>Inoltre, ci si chiede come conciliare la descritta semplificazione contabile con la <b>permanenza di obblighi</b> quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva non inferiori a euro 3.000/3.600;</li> <li>• gli elenchi black list;</li> <li>• la liquidazione e il versamento dell'Iva;</li> <li>• la determinazione del reddito secondo il principio di competenza (per le imprese);</li> <li>• la compilazione del modello per gli studi di settore.</li> </ul>
<p><b>Liquidazioni Iva trimestrali</b> (art. 14, co. 11, L. 183/2011)</p>	<p>Dall'1.1.2012, i <b>limiti di volume d'affari</b> dell'anno precedente che consentono l'accesso alle <b>liquidazioni periodiche Iva</b> con cadenza trimestrale saranno i medesimi previsti per l'applicazione del <b>regime di contabilità semplificata</b>: <b>euro 400.000</b> di ricavi per i soggetti che esercitano <b>attività di servizi</b> (il precedente limite era di euro 309.874,14 di volume d'affari) ed <b>euro 700.000</b> di ricavi per i soggetti che esercitano <b>attività diversa</b> da quella di servizi (il precedente limite era di euro 516.456,90 di volume d'affari). Si noti che la nuova disposizione non richiama più il volume d'affari, bensì i <b>ricavi</b>, allineando perfettamente i limiti a quelli per la contabilità semplificata delle imprese minori (limiti già innalzati dal 14.5.2011 ad opera dell'art. 7, co. 2, lett. m), D.L. 70/2011).</p>
<p><b>Commissione sui pagamenti di rifornimento di carburante</b> (art. 34, co. 7, L. 183/2011)</p>	<p>Per favorire i rifornimenti presso i distributori di carburante con <b>carte di pagamento</b>, è disposta la <b>gratuità</b>, sia per l'acquirente che per il venditore, di dette transazioni di <b>importo inferiore a euro 100</b>.</p> <p>La <b>suppressione</b> della <b>commissione</b> opera dai rifornimenti fatti <b>dall'1.1.2012</b>.</p>
<p><b>Deduzione forfetaria per i distributori di carburante</b></p>	<p>La <b>deduzione forfetaria</b> spettante ai distributori di carburante diventa una disposizione a <b>regime</b>; in passato il beneficio era riconosciuto a seguito di determinate proroghe annuali. A decorrere dal <b>periodo d'imposta successivo</b> a</p>

(art. 34, co. 1 e 2, L. 183/2011)	<p>quello in corso al <b>31.12.2011</b> (dal 2012 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), ai fini della <b>determinazione del reddito di impresa</b> degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, sarà riconosciuta la deduzione forfetaria nelle seguenti <b>misure</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1,1%</b> dei ricavi fino a euro 1.032.000;</li> <li>• <b>0,6%</b> dei ricavi oltre euro 1.032.000 e fino a euro 2.064.000;</li> <li>• <b>0,4%</b> dei ricavi oltre euro 2.064.000.</li> </ul> <p>Per il calcolo dell'<b>acconto</b> dovuto, detta deduzione non dovrà essere considerata e quindi lo stesso andrà calcolato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione in esame.</p>
-----------------------------------	---

## 2. RIDUZIONE della BUROCRAZIA e SEMPLIFICAZIONE degli ADEMPIMENTI

RIDUZIONE della BUROCRAZIA e SEMPLIFICAZIONE degli ADEMPIMENTI	
<p><b>Liberalizzazione delle professioni</b> (art. 10, co. 3-11, L. 183/2011)</p>	<p>Fatti salvi i modelli societari e associativi già vigenti, viene generalizzata la possibilità di istituire <b>società tra professionisti</b> (Stp). È stata, di conseguenza, abrogata la L. 1815/1939, rubricata «<i>Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza</i>». La costituzione può avvenire sotto forma di <b>società di persone, di capitali</b> ovvero di <b>cooperative</b>. Si prevede espressamente anche la costituzione di <b>società interprofessionali</b>, costituite cioè per l'esercizio di una <b>pluralità di attività professionali</b>. I professionisti potranno partecipare soltanto a una società e saranno tenuti all'osservanza del proprio codice deontologico, mentre la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta. Dette società dovranno contenere nella <b>denominazione sociale</b> la dicitura «società tra professionisti» e rispettare il regime disciplinare dell'Ordine di appartenenza. L'<b>atto costitutivo</b> delle società tra professionisti deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esercizio <b>in via esclusiva</b> dell'attività professionale da parte dei soci;</li> <li>• l'ammissione in qualità di soci dei <b>solii professionisti iscritti</b> ad Ordini, Albi e Collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante. Sono ammessi <b>anche</b> i soggetti <b>non professionisti</b>, ma soltanto per <b>prestazioni tecniche</b> o per <b>finalità di investimento</b> (viene precisato che rimane fermo il divieto per i non professionisti di svolgere l'attività professionale, anche se questi acquisiscono la qualità di soci nell'esercizio associato della professione);</li> <li>• <b>criteri e modalità</b> affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;</li> <li>• che la <b>designazione</b> del <b>socio professionista</b> sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;</li> <li>• <b>modalità di esclusione</b> dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo Albo con provvedimento definitivo.</li> </ul> <p>Le nuove norme in materia di società di professionisti non incideranno sui modelli societari già previsti, ma dettano solamente un quadro di regole riservate a quei professionisti che vogliono svolgere, in via associata, la propria professione. Quindi, dalla <b>scelta del tipo sociale</b> deriva l'applicazione delle regole relative a ciascun tipo, ad esempio in tema di responsabilità patrimoniale dei soci, di dotazione patrimoniale minima, di strutturazione organica della società, ecc., ma anche in ordine al trattamento fiscale. Viene previsto il rinvio ad un <b>regolamento esecutivo</b>, da emanarsi entro sei mesi (15.5.2012), per gli aspetti attuativi ed operativi della disciplina.</p>

<p><b>Tariffe professionali</b> (art. 10, co. 1, 2 e 12, L. 183/2011)</p>	<p>Nell'ottica della <b>liberalizzazione</b> dell'esercizio delle <b>professioni</b>, modificando l'art. 3, co. 5, lett. d), D.L. 138/2011 («<i>il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico</i>») è stato disposto che il <b>compenso</b> spettante al professionista vada <b>pattuito liberamente</b> tra le parti, per <b>iscritto</b>, all'atto del conferimento dell'incarico professionale.</p> <p>La modifica, decorrente da agosto 2012, consiste nel <b>venir meno</b> della necessità di fare riferimento alle <b>tariffe professionali</b> per determinare il compenso.</p> <p>Queste regole, però, si applicheranno solo in relazione ai rapporti intrattenuti dai professionisti con <b>oggetti terzi</b>: negli altri casi (quali la prestazione di una consulenza tecnica o in caso di liquidazione giudiziale dei compensi), infatti, le tariffe avranno carattere vincolante nella definizione del compenso.</p> <p>Entro il 12.8.2012 gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati con un D.P.R., per recepire i principi individuati dall'art. 3, co. 5, D.L. 138/2011. A data da stabilirsi, le norme sugli Ordini professionali saranno <b>abrogate</b>.</p>
<p><b>Sindaco unico</b> (art. 14, co. 13 e 14, L. 183/2011)</p>	<p>Debutta la figura del <b>Sindaco unico</b> quale organo di controllo.</p> <p>Le <b>S.r.l. (obbligatoriamente)</b> e le <b>S.p.a. (facoltativamente)</b> sostituiscono il Collegio sindacale con un Sindaco unico.</p> <p><b>S.r.l.:</b> nelle situazioni previste dall'art. 2477 c.c., che stabilivano l'obbligo di nomina del Collegio sindacale, è ora previsto che le S.r.l. nominino (obbligo) un Sindaco unico.</p> <p>Si ricorda che la <b>nomina del Sindaco è obbligatoria</b> nelle seguenti fattispecie: <b>a)</b> il <b>capitale</b> sociale è pari ad almeno <b>euro 120.000</b>; <b>b)</b> la società <b>controlla un'altra società</b> sottoposta alla revisione legale dei conti; <b>c)</b> la società è tenuta alla redazione del <b>bilancio consolidato</b>, ai sensi del D.Lgs. 127/1991; <b>d)</b> la società ha <b>superato</b>, per due esercizi consecutivi, due dei tre <b>limiti</b> indicati nell'art. 2435-bis c.c.; l'obbligo di tale nomina cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>Nelle ipotesi di nomina obbligatoria si applicano le disposizioni previste in tema di S.p.a. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la <b>revisione legale</b> dei conti è affidata al <b>Sindaco</b> medesimo. L'Assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti previsti nei punti precedenti, deve nominare il Sindaco entro 30 giorni. In mancanza, vi provvede il Tribunale su richiesta di qualunque soggetto interessato.</p> <p>Rimane ferma la possibilità di <b>nomina facoltativa</b> dell'organo di controllo – in tal caso di un Sindaco, ovvero di un revisore – i cui poteri e competenze sono definiti dallo statuto.</p> <p>Dato il carattere obbligatorio della disposizione e l'assenza di una disciplina transitoria (la norma entrerà in vigore l' 1.1.2012), si ritiene che l'obbligo dovrà essere adempiuto alla <b>naturale scadenza</b> del Collegio in carica, salvo che i componenti non rassegnino volontariamente le dimissioni.</p> <p><b>S.p.a.:</b> con l'aggiunta del co. 3 nell'art. 2397 c.c., viene stabilito che per le S.p.a. con <b>ricavi o patrimonio netto inferiore a euro 1 milione</b> lo statuto possa (facoltà) prevedere che l'organo di controllo sia composto da un solo Sindaco, iscritto all'Albo dei revisori legali, in luogo di un Collegio sindacale.</p> <p>La legittimità di tale passaggio opererà, alla <b>scadenza naturale</b> dell'organo collegiale attualmente in carica, previa modifica statutaria.</p>

<p><b>Bilancio semplificato</b> (art. 14, co. 9, L. 183/2011)</p>	<p>Dal 2012, le <b>S.r.l. prive del Collegio sindacale</b> potranno redigere il bilancio secondo uno <b>schema semplificato</b> la cui struttura e le cui voci saranno individuate con un apposito decreto da adottare entro il 30.3.2012 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge). Si noti che la norma consente l'accesso al bilancio semplificato alle S.r.l. prive di Collegio sindacale, senza far menzione al Sindaco unico (la cui novità è stata illustrata al punto precedente). Questo aspetto merita di essere chiarito al più presto.</p> <p>A seguito della novità legislativa, le S.r.l. potranno redigere il bilancio secondo i seguenti schemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in forma <b>ordinaria</b> (art. 2424 e segg. c.c.);</li> <li>• in forma <b>abbreviata</b> (art. 2435-bis c.c.): se per due esercizi consecutivi non sono stati superati due dei tre limiti indicati (euro 4.400.000 di totale attivo dello Stato patrimoniale, euro 8.800.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni indicate a Conto economico, 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio);</li> <li>• in forma <b>semplificata</b>: poiché la formulazione normativa fa riferimento allo «schema di bilancio» (espressione che si addice allo Stato patrimoniale e al Conto economico che sono redatti secondo uno «schema» obbligatorio, mentre mal si adatta alla Nota integrativa, che deve contenere obbligatoriamente delle «informazioni») non è chiaro se tale semplificazione riguarderà anche la Nota integrativa.</li> </ul>
<p><b>Responsabilità per reati amministrativi</b> (art. 14, co. 12, L. 183/2011)</p>	<p>Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico di imprese (in particolare derivanti dalla duplicazione di organi di controllo interno e dalla sovrapposizione di compiti, funzioni e responsabilità), la Legge inserisce nell'art. 6, D.Lgs. 231/2001 il seguente co. 4-bis che recita: «<i>Nelle società di capitali il Collegio sindacale, il Consiglio di sorveglianza e il Comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)</i>».</p> <p>Si tratta di quell'organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo che vigila sull'osservanza di un regolamento interno (<b>modello di organizzazione e di gestione</b>) volto ad evitare la perpetrazione di reati amministrativi.</p> <p>L'affidamento di tale funzione all'organismo di vigilanza (odv) e, ora, in alternativa, al Collegio sindacale o al Consiglio di sorveglianza o al Comitato per il controllo della gestione (a seconda che la società adotti, rispettivamente, il sistema amministrativo ordinario, dualistico o monistico), consente alla società, alle associazioni e agli enti (purché questi siano dotati di personalità giuridica) di <b>non rispondere</b> dei suddetti <b>reati</b> qualora dimostri che gli stessi siano stati commessi dall'organo dirigente.</p>
<p><b>Zone «a burocrazia zero»</b> (art. 14, co. 1-5, L. 183/2011)</p>	<p>In via sperimentale, <b>dall'1.1.2012 al 31.12.2013</b>, prenderà avvio la disciplina delle «<b>zone a burocrazia zero</b>» (Zbz), come previste dall'art. 43, co. 1, D.L. 78/2010.</p> <p>La <b>semplificazione amministrativa</b> è costituita dal fatto che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, si intendono <b>adottati entro 30 giorni</b> dall'avvio in mancanza di un divieto espresso entro lo stesso termine.</p> <p>La semplificazione viene avviata <b>su tutto il territorio nazionale</b>, essendo <b>escluse</b> dall'applicazione della «burocrazia zero» solo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le <b>nuove iniziative produttive</b> avviate su aree soggette a vincolo;</li> <li>• i provvedimenti di natura <b>tributaria</b>, di <b>pubblica sicurezza</b> e di <b>incolumità pubblica</b>.</li> </ul>
<p><b>Distretti turistici</b> (art. 17, L. 183/2011)</p>	<p>Per rilanciare il settore il <b>decreto «sviluppo»</b> (art. 3, co. 4-6, D.L. 70/2011) ha istituito i <b>distretti turistici</b>.</p> <p>Questi godono delle <b>agevolazioni fiscali</b> previste dall'art. 1, co. 368, lett. a), L. 266/2005 (Finanziaria 2006). Inoltre, se costituiti in rete (<b>reti d'impresa</b>), ai distretti turistici si applicano le agevolazioni di natura burocratica, amministrativa e per la ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, co. 368, lett. b), c) e d), L. 266/2005.</p> <p>Infine, i distretti turistici costituiscono «zone a burocrazia zero» e presso gli stessi sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle agenzie fiscali e dell'Inps.</p> <p>La <b>Legge di Stabilità 2012</b> prevede che, con decorrenza 1.1.2012, il procedimento finalizzato alla delimitazione dei distretti turistici (di cui al D.L. 70/2011) s'intende favorevolmente concluso laddove l'Amministrazione competente <b>non comunichi</b> al</p>

	<p>soggetto interessato l'eventuale <b>provvedimento di diniego</b>, entro il termine di 90 giorni dall'avvio del procedimento medesimo.</p>
<p><b>Crediti verso la pubblica Amministrazione</b> (art. 13, co. 1 e 2, L. 183/2011)</p>	<p>Attraverso una modifica al co. 3-bis dell'art. 9, D.L. 185/2008, viene previsto che su <b>istanza del creditore</b> di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le <b>Regioni</b> e gli <b>enti locali</b> certifichino, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, <b>entro il termine di 60 giorni</b> dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo <b>credito</b> sia <b>certo, liquido ed esigibile</b>.</p> <p>La certificazione <b>non può essere rilasciata</b> da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• enti locali commissariati ai sensi dell'art.143, D.Lgs. 267/2000 (Tuel). Anche a fronte della cessazione del commissariamento la certificazione non può comunque essere rilasciata con riferimento a crediti sorti antecedentemente al commissariamento medesimo;</li> <li>• Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.</li> </ul> <p>Detta certificazione potrà anche essere utilizzata dal creditore per effettuare la <b>cessione pro-soluta</b> a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.</p> <p>La cessione dei crediti certificati avviene nel rispetto dell'art. 117, D.Lgs. 163/2006. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio che, ove necessario, nomina un commissario <i>ad acta</i> con oneri a carico dell'ente territoriale.</p> <p>Entro il 31.3.2012, con decreto ministeriale verranno disciplinate le modalità di attuazione. Fino a tale data restano applicabili le modalità di cui al D.M. 19.5.2009.</p>
<p><b>Certificati per rapporti con enti pubblici</b> (art. 15, co. 1, lett. a), b) c) e d), L. 183/2011)</p>	<p>Con decorrenza 1.1.2012 verranno <b>semplificati i rapporti con la pubblica Amministrazione (P.A.) e con i gestori dei servizi pubblici</b>, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che i certificati rilasciati dalle pubbliche Amministrazioni siano sostituiti da semplici <b>autocertificazioni</b> (artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000);</li> <li>• l'obbligo a carico delle Amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi di <b>acquisire d'ufficio le informazioni</b> oggetto delle dichiarazioni sostitutive (dei certificati e degli atti di notorietà, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche Amministrazioni). L'interessato, in ogni caso, deve indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.</li> </ul> <p>Ne deriva che le certificazioni rilasciate dalla P.A. relative a stati, qualità personali e fatti saranno valide e utilizzabili solamente nei <b>rapporti tra privati</b>. Sulle certificazioni medesime è necessario apporre, a pena di nullità, la seguente <b>dicitura</b>: «il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».</p> <p>La novità riguarda anche le informazioni relative alla regolarità contributiva. È stabilito, infatti, che – ai fini della verifica della regolarità contributiva – tutte le informazioni oggetto del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) siano <b>acquisite d'ufficio</b> dalla pubblica Amministrazione (ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000), la quale provvederà agli accertamenti per mezzo di appositi Uffici entro il termine massimo di 30 giorni.</p>
<p><b>Modifiche statutarie delle cooperative</b> (art. 14, co. 15, L. 183/2011)</p>	<p>Dal 2012, le cooperative le cui azioni non sono quotate in mercati regolamentati potranno apportare le <b>modifiche statutarie stabilite da norme o leggi regolamentari</b> che incidono direttamente o indirettamente sulle materie regolate dallo statuto, con le <b>maggioranze</b> individuate, in generale, dallo statuto stesso, a prescindere dal fatto che quest'ultimo preveda maggioranze più elevate (<i>quorum rafforzati</i>) per la modifica di determinati articoli.</p>

<p><b>Compensi agli intermediari della trasmissione delle dichiarazioni</b> (art. 4, co. 30-35, L. 183/2011)</p>	<p>È disposta la <b>rimodulazione</b> dei <b>compensi spettanti a Caf e professionisti abilitati</b> per la trasmissione delle dichiarazioni e dei Modelli F24.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai Caf e professionisti abilitati spetta l'importo di <b>euro 14</b> per ciascun <b>Modello 730</b> elaborato e trasmesso, elevato a <b>euro 26</b> per le <b>dichiarazioni congiunte</b> (modifica all'art. 38, co. 3, D.Lgs. 241/1997). In attuazione di tale previsione è altresì modificato l'art. 18, co. 1, D.M. 164/1999 che, in base alla nuova formulazione, prevede la corresponsione del compenso ordinario (euro 13,03) e in misura doppia (euro 13,03 x 2) per le dichiarazioni congiunte soltanto per i sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale (art. 37, co. 1 e 2, D.Lgs. 241/1997) e non più anche per i Caf / professionisti abilitati (per i quali è stabilito l'importo dovuto in tal caso);</li> <li>• <b>non</b> è più previsto alcun <b>compenso</b> per la trasmissione telematica delle <b>dichiarazioni dei redditi</b> (Modello Unico), <b>Irap</b> e <b>Iva</b> (abrogazione dell'art. 3, co. 3-ter, D.P.R. 322/1998);</li> <li>• <b>non</b> è più previsto alcun <b>compenso</b> agli intermediari abilitati per l'invio telematico dei <b>Modelli F24</b>, né alle banche e a Poste Italiane S.p.a. per la trasmissione delle dichiarazioni (abrogazione dei co. da 4-ter a 4-quinquies dell'art. 39, D.L. 159/2007).</li> </ul> <p>È, infine, disposto che per le attività svolte nel 2011, 2012 e 2013 <b>non</b> si procederà ad alcun <b>adeguamento</b> sulla base delle <b>variazioni</b> Istat dei compensi spettanti.</p> <p>Le novità decorrono dalle <b>attività svolte dal 2012</b>.</p>
--	---

### 3. NOVITÀ in TEMA di LAVORO

Significative le **modifiche** riferite al comparto giuslavoristico e previdenziale, tra cui spiccano quelle che **innalzano l'età pensionabile** (a **67 anni**) a decorrere **dal 2026** per i soggetti che intendono accedere alla **pensione di vecchiaia**.

Inoltre, la Legge contiene la **proroga** di alcuni **ammortizzatori sociali** ed introduce uno **sggravio contributivo** (del 100%, per i primi 3 anni di contratto, ferma restando l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo e ferma restando la contribuzione del 5,84% a carico del lavoratore) per i **contratti di apprendistato stipulati dall'1.1.2012** in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti fino a 9.

Di seguito ci limitiamo a dare conto di alcune novità di immediato interesse per le imprese.

NOVITÀ per il LAVORO	
<p><b>Contributi alla Gestione separata Inps</b> (art. 22, co. 1, L. 183/2011)</p>	<p>A decorrere dal 2012 è disposto l'<b>aumento dell'1%</b> dell'aliquota contributiva per gli <b>iscritti alla Gestione separata Inps</b> (art. 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335). Dal 2012, quindi, la stessa sarà pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al <b>27,72%</b> per i soggetti <b>non iscritti</b> ad altre forme di previdenza obbligatorie;</li> <li>• al <b>18%</b> per gli <b>iscritti</b> ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di <b>pensione</b>.</li> </ul> <p>L'aumento colpisce i seguenti <b>soggetti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto previsti dall'art. 50, co. 1, lett. c-bis), D.P.R. 917/1986;</li> <li>• coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al co. 1 dell'art. 53, D.P.R. 917/1986, non tenuti all'iscrizione ad appositi Albi;</li> <li>• incaricati alla vendita a domicilio con ricavi annui superiori a euro 5.000;</li> <li>• associati in partecipazione con apporto di sola attività lavorativa;</li> <li>• coloro che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale, se il reddito annuo derivante dall'attività supera euro 5.000;</li> <li>• medici in formazione specialistica ed alcuni titolari di borse di studio di specializzazione universitaria.</li> </ul>

<p><b>Detassazione dei premi per incremento di produttività</b> (art. 33, co. 12-14, L. 183/2011)</p>	<p>È confermata <b>anche</b> per il <b>2012</b> la <b>detassazione</b> delle somme erogate per l'<b>incremento della produttività ai dipendenti</b> del settore privato (D.L. 93/2008), in attuazione degli accordi collettivi aziendali o territoriali di cui all'art. 26, D.L. 98/2011.</p> <p>È demandata ad un prossimo decreto l'individuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'<b>importo massimo agevolabile</b> (per l'anno 2011, l'importo massimo agevolabile, al netto dei contributi, era di euro 6.000);</li> <li>• del <b>limite massimo di reddito</b> oltre il quale non è possibile fruire dell'agevolazione (limite stabilito in euro 40.000 di reddito di lavoro dipendente dell'anno 2010 ai fini della detassazione del 2011).</li> </ul> <p>Infine, anche per il 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è previsto, «<i>nei limiti delle risorse stanziare a tal fine per il medesimo anno 2012</i>» (art. 1, co. 68, L. 247/2007), lo <b>sgravio dei contributi</b> dovuti, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, sempre con riferimento alle somme erogate a titolo di <b>premi di produttività</b> erogati a seguito della contrattazione di secondo livello;</li> <li>• è <b>prorogata la detassazione</b>, ai fini Irpef e relative addizionali, del <b>trattamento economico accessorio</b> riconosciuto al <b>personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico</b> che nel 2011 ha conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 35.000.</li> </ul>
<p><b>Deduzione Irap per premi</b> (art. 22, co. 7, L. 183/2011)</p>	<p>È previsto che, per il 2012, ciascuna Regione <b>possa riconoscere una deduzione</b> ai fini Irap alle <b>imprese del settore privato</b> per le somme erogate ai dipendenti per l'<b>incremento della produttività</b> in attuazione degli <b>accordi collettivi</b> aziendali o territoriali in materia di incentivi alla produttività, di cui all'art. 26, D.L. 98/2011.</p>

#### 4. ALTRE DISPOSIZIONI

ALTRE DISPOSIZIONI	
<p><b>Contributo unificato nei processi civili</b> (art. 28, L. 183/2011)</p>	<p>Con <b>decorrenza 31.1.2012</b> verrà <b>aumentato del 50%</b> il <b>contributo unificato</b> per i giudizi di impugnazione e <b>raddoppiato</b> quello per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione. Tale disposizione si applica <b>anche alle controversie pendenti</b> nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato, ovvero, se non è prevista la pubblicazione, depositato, successivamente all'1.1.2012.</p> <p>L'aumento del 50% del contributo per tutti i giudizi di appello e del 100% per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione è effettuato mediante l'introduzione del co. 1-bis all'interno dell'art. 13, D.P.R. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia).</p> <p>Con il sistema del contributo unificato è necessario pagare detto contributo per ciascun grado del giudizio con l'effetto che più si va avanti nella controversia e più si paga.</p> <p>Dato il richiamo alle norme del Codice di procedura civile, la disposizione in commento dovrebbe applicarsi <b>anche alle controversie di natura tributaria</b>.</p> <p>È previsto il pagamento del contributo unificato per le parti, diversa da quella che per prima si costituisce in giudizio, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>modificano la domanda;</b></li> <li>• <b>propongono domanda riconvenzionale:</b> in buona sostanza, il convenuto, per avanzare una domanda riconvenzionale, dovrà pagare – per intero – il contributo unificato (sul valore della domanda formulata) e non integrare quello precedentemente versato dall'attore, come del resto avveniva in precedenza. Diversamente, l'attore (ovvero la parte che per prima si costituisce in giudizio), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuto a procedere al contestuale pagamento integrativo;</li> <li>• <b>formulano chiamata in causa;</b></li> <li>• <b>svolgono intervento autonomo</b> sulla base del valore della domanda proposta.</li> </ul>
<p><b>Riduzione del</b></p>	<p>Con decorrenza 1.1.2012, nei procedimenti davanti alla <b>Corte di Cassazione</b>,</p>

<p><b>contenzioso</b> (art. 26, L. 183/2011)</p>	<p>aventi ad oggetto ricorsi avverso le <b>pronunce pubblicate prima del 4.7.2009</b>, e in quelli pendenti davanti alla Corte di Appello da oltre due anni prima dell'1.1.2012, la Cancelleria avvisa le parti dell'onere di presentare <b>istanza di trattazione</b> del procedimento. Se nessuna delle parti dichiara l'interesse alla trattazione entro 6 mesi dalla ricezione dell'avviso, il collegio dichiara l'estinzione del giudizio.</p>
<p><b>Sisma d'Abruzzo – Ripresa della riscossione</b> (art. 33, co. 28, L. 183/2011)</p>	<p>Per i soggetti residenti nei Comuni del «cratere» colpiti dal sisma del 6.4.2009 è stabilita la <b>ripresa della riscossione delle rate</b> (imposte e contributi) di cui all'art. 39, co. 3-bis, 3-ter e 3-quater, D.L. 78/2010, in <b>120 rate</b> a decorrere dal mese di <b>gennaio 2012</b>. L'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è <b>ridotto al 40%</b>.</p>
<p><b>5 per mille Irpef</b> (art. 33, co. 11, L. 183/2011)</p>	<p>È stato previsto anche per il 2012, in base alle scelte espresse nelle dichiarazioni dei redditi 2011, il <b>riparto della quota del 5 per mille</b>.</p>
<p><b>Trasferimento di quote di S.r.l.</b> (art. 14, co. 8, L. 183/2011)</p>	<p>Con <b>interpretazione autentica</b>, viene chiarito che le <b>modalità di trasferimento delle partecipazioni</b> in S.r.l., di cui all'art. 36, co. 1-bis, D.L. 112/2008, sono in <b>deroga</b> alla modalità prevista dall'art. 2470, co. 2, c.c. L'atto di trasferimento può essere, quindi, sottoscritto attraverso la <b>firma digitale</b> (e non la firma autenticata). In tal caso un intermediario abilitato (di cui all'art. 31, co. 2-quater, L. 340/2000), iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, munito della firma digitale e incaricato allo scopo dal legale rappresentante della società deve, entro 30 giorni, depositare l'atto di cessione presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società.</p>
<p><b>Fondo nuovi nati</b> (art. 12, L. 183/2011)</p>	<p>Le misure relative al Fondo di credito per i nuovi nati (sostegno alla prima infanzia attraverso un <b>finanziamento di euro 5.000</b> per ogni nuovo nato o adottato nel periodo di vigenza della norma), di cui all'art. 4, co. 1, primo periodo, D.L. 185/2008, sono <b>prorogate</b> per gli anni <b>2012, 2013 e 2014</b>. Il prestito concesso dal Fondo potrà essere <b>restituito in 5 anni</b> con un tasso di interesse scontato di almeno il 50% rispetto a quello di un normale finanziamento. Per i bambini portatori di malattie rare, invece, è prevista una riduzione del tasso di interesse ulteriore dello 0,5%.</p>
<p><b>Alienazione di terreni agricoli</b> (art. 7, L. 183/2011)</p>	<p><b>Entro l'1.4.2012</b>, con uno o più decreti interministeriali, verranno individuati i <b>terreni a vocazione agricola</b>, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato o di enti pubblici nazionali, che dovranno essere <b>alienati a cura dell'Agenzia del Demanio</b>, secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trattativa privata, nel caso di terreni di importo inferiore a euro 400.000;</li> <li>• asta pubblica, nel caso di terreni di importo pari o superiore a euro 400.000.</li> </ul> <p>Viene riconosciuto il <b>diritto di prelazione</b> per i <b>giovani imprenditori agricoli</b>, come definiti ai sensi del D.Lgs. 185/2000. In caso di <b>modifiche nella destinazione urbanistica</b> del terreno che comportino, entro un quinquennio dall'alienazione, un incremento di valore dello stesso, allo Stato è riconosciuta una quota pari al 75% del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita.</p>